



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. VI, 21 agosto 2013, n. 19345

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Pagamento in misura ridotta - Violazioni al codice della strada - Applicabilità della sospensione dei termini processuali - Esclusione - Fondamento.

La sospensione feriale dei termini processuali, riconnettendosi alla necessità della difesa tecnica in giudizio, non si applica al termine per il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni al codice della strada, in quanto esso è connesso non all'esercizio di un'azione giudiziale, ma ad un atto da compiersi nell'ambito di un procedimento amministrativo. (Cass. Civ., Sez. VI, 21 agosto 2013, n. 19345) - [RIV-1312P1104] Art. 202 cs.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che C. G. proponeva ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Rho per impugnare una cartella esattoriale emessa a seguito di contestazione riguardante una contravvenzione prevista dal Codice della Strada;
che tale procedura era stata avviata dal Comune di Cornaredo poiché la sig.ra C. aveva pagato l'oblazione in forma ridotta oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento della contravvenzione;
che, secondo la ricorrente, il pagamento dell'oblazione avrebbe dovuto essere considerato effettuato in termini, sull'assunto che la sospensione feriale dei termini non vale esclusivamente ai fini della proposizione del ricorso in opposizione dinanzi al giudice di pace, ma rilevarebbe anche in riferimento al pagamento dell'oblazione;
che il Giudice di Pace di Rho rigettava il ricorso;
che la C. proponeva appello, con il quale sosteneva le medesime ragioni dedotte in primo grado;
che il Tribunale di Milano - Sezione distaccata di Rho rigettava l'appello;
che, secondo il Tribunale, la sospensione feriale dei termini viene concessa dal legislatore solo con riferimento alla proposizione del ricorso dinanzi al giudice di pace, in modo da tutelare il destinatario della contestazione riconoscendogli una estensione del suo *spatium deliberandi* in concomitanza alla chiusura feriale degli studi legali;
che tale estensione, applicata anche al pagamento dell'oblazione, risulterebbe inutile, visto il carattere meramente materiale dell'attività di pagamento (a differenza del carattere più tecnico dell'attività che presuppone il ricorso, attività che non può e non deve essere compromessa dalla chiusura degli studi legali nel periodo feriale);
che per cassazione di questa sentenza C. G. ha proposto ricorso affidato a tre motivi;
che con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 202. 203 e 204 - bis D. L.vo n. 285 del 1992, asserendo che una interpretazione sistematica delle norme citate indurrebbe a ritenere che la sospensione feriale dei termini non riguarderebbe solo la



proponibilità del ricorso, come statuito dal giudice d'appello, ma anche la possibilità di pagare in misura ridotta la sanzione;

che con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, laddove la sentenza impugnata non riconosce che il mancato pagamento entro i termini sia stato causato da errore scusabile della ricorrente;

che infine, con l'ultimo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta omessa pronuncia sulla domanda ai sensi dell'art. 112 c.p.c., poiché la sentenza impugnata non avrebbe provveduto a rideterminare la sanzione, così come richiesto dall'appellante;

che ha resistito con controricorso il Comune di Cornaredo, il quale chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile per carenza di interesse o comunque infondato nei tre motivi;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

« [(...)] Il primo motivo di ricorso è infondato. Appare chiaro, come già sottolineato dal Tribunale di Rho, che la sospensione feriale dei termini, prevista per la proposizione del ricorso dinanzi al giudice di pace, non è applicabile al pagamento dell'oblazione. Tale sospensione, se è necessaria al fine di garantire al destinatario della contestazione uno *spatium deliberandi* effettivo in ordine ad un'attività prettamente tecnica (la proposizione di un ricorso) che potrebbe essere compromessa dalla chiusura degli studi legali nel periodo feriale, non appare invece necessaria per assicurare il compimento di una attività materiale come quella del pagamento dell'oblazione, il cui *spatium deliberandi*, fissato in 60 giorni, non risente in alcun modo del periodo feriale ed è comunque assicurato nella sua interezza. La previsione da parte del legislatore della sospensione feriale dei termini risponde dunque ad una *ratio* ben precisa (quella di consentire la difesa tecnica in giudizio), che non permette di ampliarne l'applicabilità ai termini per il pagamento dell'oblazione, poiché questi ultimi non sono termini processuali e non sono connessi con l'esercizio di un'azione giudiziale, ma attengono ad atti da compiersi nell'ambito di un procedimento amministrativo di carattere sanzionatorio (Cass. 22 gennaio 2007, n. 1280. Più recentemente, Cass. 22 febbraio 2010, n. 4170).

Privo di fondamento è anche il secondo motivo. La sentenza impugnata ha infatti spiegato in maniera puntuale come il dato letterale della normativa sulla decorrenza dei termini non possa essere eluso da una interpretazione errata della stessa. L'errore della ricorrente, dunque, non può considerarsi scusabile in quanto consistente in una sbagliata ricostruzione ermeneutica, tesa a superare il dato letterale della normativa applicabile.

Infine, infondato è il terzo motivo di ricorso, atteso che l'opposizione aveva ad oggetto non già il verbale di accertamento o l'ordinanza - ingiunzione, ma una cartella esattoriale, rispetto alla quale



non appare configurabile il potere riduttivo del giudice dell'opposizione con riferimento alla sanzione irrogata; in ogni caso, come già stabilito da questa Corte, il giudice dell'opposizione non è tenuto a motivare il mancato esercizio del potere di ridurre l'entità della sanzione dovuta (Cass. 1 marzo 2005, n. 4297).

Per questi motivi, si ritengono sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, per essere ivi dichiarato manifestamente infondato ai sensi dell'art. 375, n. 5)»;

che il Collegio condivide la proposta di decisione, non aparendo idonee le argomentazioni della ricorrente svolte nella memoria ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., ad indurre a differenti conclusioni;

che invero, pur volendosi condividere il rilievo secondo cui l'esercizio della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta ha natura indubbiamente deflattiva, discendendo dall'esercizio di tale facoltà la preclusione della proposizione sia del ricorso al Prefetto, sia dell'opposizione in sede giurisdizionale, tuttavia deve escludersi che il rapporto tra cittadino e amministrazione, nel quale chiaramente si collocano la contestazione di un illecito amministrativo conseguente a violazione di norme del codice della strada, la applicazione della relativa sanzione amministrativa e la facoltà, riconosciuta all'interessato, nei casi in cui ciò non sia espressamente escluso in considerazione della sanzione applicabile, di beneficiare della riduzione della sanzione pecuniaria, debba essere attratto per ciò solo nell'orbita della giurisdizione, rendendo applicabile al detto pagamento in misura ridotta la sospensione feriale dei termini processuali;

che, del resto, la sospensione feriale dei termini, in considerazione della sua *ratio*, mal si ataglia ad istituti che consistono nel mero compimento di attività materiale, che non richiede la necessità di un'assistenza tecnica in senso stretto;

che deve quindi ribadirsi il principio per cui la lettera e la *ratio* della legge n. 742 del 1969, che disciplina la detta sospensione e che si riconnette alla necessità della difesa tecnica in giudizio, impongono di riferire l'istituto della sospensione feriale a tutti i termini processuali, relativi alla giurisdizione sia ordinaria che amministrativa, ed anche al termine entro il quale deve essere proposta l'azione giudiziaria (Corte cost., sentenza n. 268 del 1993; ordinanza n. 296 del 1998), ma non consentono di ampliarne l'applicabilità al termine per il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, anche se da detto pagamento deriva la preclusione della successiva opposizione in sede giurisdizionale, atteso che il detto termine di sessanta giorni non è un termine processuale e attiene ad atti da compiersi nell'ambito di un procedimento amministrativo;

che quindi il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. **[RIV-1312P1104] Art. 202 cs.**